

(N. 549)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 852)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1954

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è stabilita in quattro anni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.